



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 99

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dal Sig. Guglielmo Sanguigni.

Data 2.7.2015

L'anno duemilaquindici giorno 2 del mese di luglio, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

Handwritten signature

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTA l'istanza presentata dal sig. Guglielmo Sanguigni in data 18.2.2012 ed assunta al numero di protocollo n. 778 del 22.2.2012, con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva del Comune di Terracina del credito di euro di € 1.673,31, di cui € 850, oltre IVA e CPA, per spese di lite liquidate dal Tribunale civile di Latina-Terracina con decreto ingiuntivo n. 209/2007; € 400,70 per spese di precetto notificato il 21.1.2008 ed € 100,47 per interessi;

CONSIDERTO che il suddetto atto di precetto è divenuto inefficace ai sensi del disposto dall'art. 481 del codice di procedura civile in quanto nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione e pertanto le relative spese restano a carico dell'intimante (*cf. ex multis: Corte di Cassazione civile, Sez. III, n. 8298/2011*);

CONSIDERATO che i vantati interessi non sono supportati da alcun titolo ed essendo debiti fuori bilancio non rientranti in alcuna delle fattispecie di cui all'articolo 194 del T.U.E.L. non possono essere ammessi alla massa passiva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, del predetto testo unico;

VISTA la nota n. 1006 del 29.4.2015 con cui è stato comunicato al creditore l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dalla massa passiva della somma vantata a titolo di spese per atto di precetto e per interessi;

VISTA la nota dell'8.5.2015 con la quale il sig. Guglielmo Sanguigni ha osservato che i richiesti interessi sarebbero dovuti rientrare nella massa passiva;


VISTA la nota 1471 del 17.06.2015 con la quale questa Commissione ha ribadito l'esclusione dalla massa passiva dei richiesti interessi anche considerato che il decreto ingiuntivo non li ha riconosciuti per le spese legali;

RITENUTO che occorre procedere all'esclusione della massa passiva del credito vantato dal sig. Guglielmo Sanguigni a titolo di spese per atto di precetto e di interessi;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva il credito di € 400,70 vantato dal sig. Guglielmo Sanguigni per spese derivanti dall'atto di precetto notificato in data 21.1.2008 in quanto insussistente per



intervenuta inefficacia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 481 del codice di procedura civile, dello stesso atto di precetto;

- 2) di non ammettere alla massa passiva il credito di € 100,47 vantato dal sig. Guglielmo Sanguigni per interessi sulle spese di lite in quanto non rientrante in alcuna delle fattispecie di debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del T.U.E.L. ammissibili alla massa passiva ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del predetto testo unico;
- 3) di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento della massa passiva della liquidazione del residuo credito per spese di lite di € 850,00, oltre IVA C.P.A. liquidate dal Tribunale civile di Latina-Terracina con decreto ingiuntivo n. 209/2007;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Dipartimento Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive e Socio-Culturali, Turistiche e Sportive, al Settore Affari Legali, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Commissario prefettizio del Comune di Terracina.


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria nei prescritti termini di legge.




Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 06 LUG 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 06 LUG 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

CAPISERVITORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI